



***Cessione di ramo d'azienda
e soppressione mansioni.***

***E' legittimo il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo***

(Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n° 22476/2016)

E' licenziabile per giustificato motivo oggettivo il dipendente se vengono soppresse le sue mansioni a seguito della cessione del ramo d'azienda, in quanto all'esito del trasferimento risultano venute meno.

Lo afferma la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza della Corte d'Appello riguardante la legittimità del licenziamento, comminato ad un dipendente di una ditta privata.

La Suprema Corte ha statuito che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo il provvedimento espulsivo comminato nei confronti del dipendente in ragione della soppressione delle sue funzioni a seguito della cessione del ramo di azienda.

Pubblichiamo, di seguito, il testo integrale della sentenza n. 22476/2016.



SENTENZA

sul ricorso 18805-2015 proposto da:

D.S.M., *omissis*

- ricorrente -

contro

V.A. Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, *omissis*

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4258/2015 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 5614/2014;
omissis.

FATTO

Con sentenza 15 maggio 2015, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo di M.D.S. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ai sensi

dell'art. 1, comma 48 ss. L. 92/2012, aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato il 2 gennaio 2013 al predetto, pertanto respingendone l'impugnazione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l'accertamento del Tribunale di sussistenza del giustificato motivo oggettivo, per l'estinzione della posizione lavorativa di M.D.S., Direttore Operativo di livello VIII del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, a seguito della cessione del ramo d'azienda (avente ad oggetto l'igiene ambientale e la gestione dei bagni pubblici della città) del 6 settembre 2012 da C. s.p.a. a V.A. s.c.a.r.l., in esito alla quale erano venute meno le sue mansioni di progettazione e realizzazione di impianti ed i compiti di coordinamento gestionale erano stati affidati a tale S., coordinatore responsabile dei servizi e quadro di pari livello, così come comprovato dalle scrutinate risultanze istruttorie.

Ed essa riteneva pure assolto l'obbligo di *repechage*, nella verificata impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore.

Con atto notificato il 15 luglio 2015, M.D.S. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste V.A. soc. cons. a r.l. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 604/1966 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inosservanza del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, avendo la Corte territoriale erroneamente individuato la ragione del licenziamento nella soppressione del posto di lavoro anziché nella sua estinzione per estraneità del lavoratore al ramo d'azienda ceduto, in base ad errata ricostruzione dei fatti e distorta valutazione della prova.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, non sussiste il vizio di extrapetizione prospettato: neppure esattamente denunciato quale *error in procedendo* (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 11 gennaio 2005, n. 375), né essendo stato chiarito se con esso non si sia piuttosto inteso censurare un'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, che integrano, come noto, un accertamento in fatto tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 24 luglio 2008, n. 20373; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596).

Ma il giudice di merito ha reso una pronuncia conforme alla domanda di impugnazione del licenziamento, con la lettera di intimazione 1 febbraio 2013 (trascritta, per quanto d'interesse al primo periodo di pg. 3 della sentenza), sulla base di una valutazione imprenditoriale insindacabile dal giudice.

Il licenziamento intimato trova poi semplicemente occasione, non già diretto e immediato nesso causale nel precorso trasferimento di ramo d'azienda.

Se questo non può, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell'art. 2112, quarto comma c.c., non può tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella struttura aziendale (Cass. 11 giugno 2008, n. 15495): come appunto nel caso di specie, per

l'accertata soppressione delle mansioni di M.D.S. (per le ragioni illustrate dal penultimo capoverso di pg. 3 al secondo di pg. 4 della sentenza).

Ed infine, la Corte territoriale, in un passaggio neppure confutato dal ricorrente, ha anche esplicitamente rilevato come il lavoratore non abbia *"impugnato l'efficacia nei suoi confronti della cessione del ramo di azienda"*, con esclusione così della *"sussistenza di alcun difetto genetico della posizione lavorativa del sig. D.S. in seno alla società cessionaria in epoca anteriore al licenziamento"* (così al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna M.D.S. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016¹

Il Consigliere est.
Adriano Piergiovanni Patti

Il Presidente
Vittorio Nobile

¹ Data pubblicazione: 04/11/2016.